

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michela Tamagnone	Presidente
dott. Andrea De Magistris	Giudice
dott. Alberto La Manna	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. SCOZIA ANGELICA, elettivamente domiciliati in VIA FILANGIERI, 14 TORINO presso il difensore avv. SCOZIA ANGELICA

RICORRENTI

E

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. SCOZIA ANGELICA, elettivamente domiciliato in VIA FILANGIERI, 14 TORINO presso il difensore avv. SCOZIA ANGELICA

INTERVENUTA

contro

[REDACTED]

CONVENUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.10.2014 [REDACTED] presentavano opposizione al matrimonio tra [REDACTED] previa sospensione della celebrazione, riferendo essere già state effettuate le pubblicazioni. Allegavano in particolare i ricorrenti che il sig. [REDACTED], loro padre, si trova in una situazione di incapacità psichica per contrarre matrimonio in ragione di un grave deficit

mnemonico con sospetto di demenza da corpi di Lewy, malattia neurodegenerativa strettamente legata alla malattia di Alzheimer e al morbo di Parkinson. Riferivano, altresì, di avere promosso procedimento per l'amministrazione di sostegno nei confronti di [REDACTED] con udienza già fissata al 7.11.2014.

In data 14.10.2014 il Pubblico Ministero si esprimeva per l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti.

Interveniva, quindi, nel giudizio, [REDACTED], nipote del convenuto, con atto depositato il 15.10.2014 aderendo alla domanda proposta dai ricorrenti.

Perveniva poi in data 16.10.2014 copia del ricorso per interdizione presentato dal Pubblico Ministero nei confronti di [REDACTED]

Preliminarmente rileva il Collegio di doversi pronunciare inaudita altera parte attesa l'urgenza derivante dall'imminente scadenza delle pubblicazioni.

Ritiene, in ogni caso, il Collegio che la domanda proposta debba essere dichiarata inammissibile.

Afferma l'art. 102 c.c. che l'opposizione al matrimonio può essere presentata dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti e collaterali entro il terzo grado, per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Gli artt. da 84 a 90 c.c., poi, indicano quali cause che impediscono la contrazione del matrimonio la minore età, l'interdizione per infermità di mente, la sussistenza di altro vincolo matrimoniale, i rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione, l'intervenuta condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell'altro, il mancato passaggio, per la donna, dei trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Prevede poi l'art. 85 c.c. che, nel caso in cui sia promossa l'istanza di interdizione, il Pubblico Ministero può chiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio.

Lo stesso art. 102 c.c. u.c. afferma inoltre che il Pubblico Ministero è tenuto a presentare opposizione al matrimonio, tra l'altro, se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi nei confronti del quale a causa dell'età non possa essere promossa l'interdizione. Trattasi di disposizione che trova applicazione esclusivamente con riferimento al minore emancipato che non abbia compiuto il diciassettesimo anno di età (potendo essere chiesta l'interdizione nell'ultimo anno di minore età). L'art. 120 c.c. prevede poi la possibilità di impugnare il matrimonio da parte del coniuge che, benché non interdetto, provi di essere stato incapace al momento della celebrazione del matrimonio, anche per causa transitoria.

Alle luce di tali elementi si ritiene, pertanto, di doversi affermare che non vi è possibilità di opposizione al matrimonio per il solo caso di incapacità naturale, ove non penda procedimento per l'interdizione (in tal senso si veda anche Corte d'Appello Milano 12.6.1953 e Tribunale Torre Annunziata 25.2.2003, nonché, da ultimo Tribunale Varese 9.7.2012).

Ciò premesso si rileva che, nel caso di specie il Pubblico Ministero ha, inizialmente, eccetto la carenza di legittimazione dei ricorrenti e tale eccezione è da ritenersi fondata atteso che i discendenti non rientrano tra i soggetti indicati dall'art. 102 c.c. come legittimati a proporre l'azione. Risulta, invece, legittimata alla proposizione della domanda l'intervenuta [REDACTED] in quanto figlia del fratello del convenuto [REDACTED], parente in linea collaterale entro il terzo grado. Sotto tale profilo, pertanto, l'eccezione sollevata dalla Procura della Repubblica deve ritenersi superata.

Sotto il profilo oggettivo non può non rilevarsi che nel caso in esame non sussiste alcuna delle cause indicate dagli artt. da 84 a 90 c.c. e sopra citate, che osti alla celebrazione del matrimonio. Né può essere ritenuto rilevante in tal senso il fatto che sia stata presentata domanda per l'apertura di una amministrazione di sostegno in favore del convenuto [REDACTED]. Si rileva in proposito che non si ritiene equiparabile, in linea di principio, l'amministrazione di sostegno all'interdizione, essendone differenti i presupposti di applicazione e, in particolare, le conseguenze proprio in relazione alla possibilità di limitare la capacità del beneficiario di una amministrazione di sostegno con riferimento al compimento di atti personalissimi quali il matrimonio (in tal senso Trib. Varese 9.7.2012).

Risulta, invece, anche pendente il procedimento per interdizione promosso dalla Procura della Repubblica come attestato dalla copia del ricorso pervenuta.

In merito, peraltro, si osserva che il già citato art. 85 c.c. prevede espressamente la legittimazione del solo Pubblico Ministero a richiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio. Tale istanza, in questo procedimento non è stata formulata dalla Procura della Repubblica, essendo in ogni caso dibattuto in dottrina e giurisprudenza, se il Pubblico Ministero possa direttamente ordinare la sospensione all'ufficiale dello Stato civile (in tal senso si veda Tribunale Milano 12.3.1956 e Tribunale Palermo 28.10.1977) o debba invece richiederla al Tribunale (per tale soluzione si veda Tribunale di Foggia 13.8.2013, Tribunale di Trapani 6.5.2010, Tribunale Siracusa 15.10.1940 e Corte d'Appello di Milano 12.6.1953). In ogni caso è pacifico che in pendenza di un procedimento di interdizione non vi è alcuna legittimazione dei familiari indicati dall'art. 102 c.c. nel richiedere la sospensione della celebrazione del matrimonio, potendo tali soggetti, unicamente sollecitare il Pubblico Ministero a procedere in tal senso (si veda sul punto Tribunale Nicastro 20.10.1954).

La domanda proposta, alla luce di tali principi, deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

Nulla in punto spese attesa la mancata convocazione dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'inammissibilità del ricorso

Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data 17.10.2014

Il Giudice Estensore
dott. Alberto La Manna

Il Presidente
dott. Michela Tamagnone